



Istituto Istruzione Secondaria Superiore " Luigi Pirandello "
Bivona (AG)

Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Operatore Socio-Sanitario,
Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Costruzioni Ambiente e Territorio,
Amministrazione Finanze e Marketing,
Manutenzione ed Assistenza Tecnica sede associata di Cianciana
Sede di CTRH

92010 BIVONA (AG) - Contrada Paratore, 135
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844

WEB: www.iiss-pirandello-bivona.gov.it

Mail : agis01700d@istruzione.it

PEC: agis01700d@pec.istruzione.it

Prot. n.9230/B1

Bivona, 23/10/2017

PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Si comunica che è pubblicato sul sito web della scuola il Regolamento di Istituto
Si invita le SS.LL. a prenderne visione e si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale della
scuola equivale a tutti gli effetti alla affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Giovanna Bubello



Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello"

sezioni ad indirizzo: Classico-Scientifico- Linguistico - Operatore Socio-Sanitario Odontotecnico, Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, Manutenzione ed assistenza Tecnica sede associata di Cianciana Sede di CTRH

Contrada Paratore, 135
92010 BIVONA (AG)

Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 sul web: www.iiss-pirandello-bivona.gov.it

Mail : agis01700d@istruzione.it

PEC: agis01700d@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Riferimenti Normativi

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n°249, parte integrante del processo di attuazione dell'autonomia, si inserisce nel percorso già delineato dal DPR 567/96 .

Lo Statuto all'art. 4 comma 1, disegna un nuovo regolamento di disciplina, sostitutivo di quello previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n°653, indicando le norme generali ed i criteri che devono essere contenuti nei regolamenti delle singole scuole.

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Pirandello", in attuazione del suddetto Statuto, nonché delle modifiche apportate allo stesso dal DPR 21 novembre 2007, n°235, e in osservanza del DM n°5 del 16 gennaio 2009 sulla valutazione del comportamento, emana il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

Principi pedagogici

1. La Scuola è

- una Comunità sociale dove i giovani cittadini si formano mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
- una Comunità di dialogo e di esperienza sociale, dove i rapporti di rispetto, di stima reciproca, di fiducia e di collaborazione costituiscono un bene da perseguire e da tutelare;
- la condizione e il fondamento per attivare processi di apprendimento consapevoli ed efficaci;
- una Comunità che favorisce la crescita armonica e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

2. Nella Comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze, in genere vanno affrontati facendo ricorso agli strumenti di normale orientamento degli alunni: l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti...

3. Le situazioni di "rottura" della convivenza civile saranno risolte mediante:

- la ricerca tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilimento delle relazioni educative.

4. La Comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- far maturare negli studenti una chiara consapevolezza dell'importanza del sapere nello sviluppo della persona e nella costruzione di un benessere sociale;

- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa e attiva motivazione al lavoro scolastico.

5. Gli interventi educativi saranno, pertanto, finalizzati a far condividere la responsabilità di utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature e di rendere accogliente l'ambiente scolastico, anche concorrendo al ripristino del bene danneggiato e/o al risarcimento economico.

6. La responsabilità disciplinare è personale e, pertanto, l'alunno non sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza essere stato edotto della procedura disciplinare.

7. La punizione è finalizzata a promuovere e a consolidare nell'alunno il senso di responsabilità personale, inteso come dovere morale di rispondere direttamente delle proprie mancanze.

Art. 2

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari

Con riferimento ai doveri elencati all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ed alla situazione specifica del nostro Istituto, con riferimento a quanto previsto nel Regolamento d'Istituto, vengono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

1. Mancanza di rispetto, anche formale, sia in situazione di relazione diretta che attraverso strumenti di comunicazione, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei Compagni, del Personale non docente.
2. All'allontanamento arbitrario dalle sedi di studio (aule, biblioteca, ...) o di attività (laboratori, palestra, ...), mancanza di puntualità all'inizio delle lezioni ed al rientro dalla ricreazione, assenze di massa arbitrarie. Per l'uso del cellulare si tiene conto di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.
3. Spostamenti arbitrari da un plesso all'altro, allontanamento dall'Istituto senza permesso, danni al patrimonio della scuola (strutture, arredi, sussidi didattici, attrezzature, etc.).
4. Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Atti o comportamenti che violano le norme del codice penale.

Art. 3

Sanzioni Disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, mirando al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente; sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

2. Le sanzioni debbono avere i seguenti caratteri:

- tempestività dell'intervento

- contestualità: riferimento alla situazione complessiva, alle caratteristiche personali e socioculturali dell'alunno;
- proporzionalità: rapporto con la gravità del fatto;
- congruenza: stretta relazione con il tipo di mancanza;
- condivisione: consenso da parte dell'alunno e della famiglia, per quanto possibile.

3. La libera espressione di opinioni, purché non lesiva dell'altrui personalità, non può essere sanzionata.

4. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, si elencano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, le sanzioni disciplinari con le relative infrazioni:

- a) Richiamo verbale: disturbo delle lezioni, lieve mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei Compagni, del Personale non docente, mancanza di puntualità all'inizio delle lezioni ed al rientro dalla ricreazione.
- b) Richiamo scritto: reiterazione dei comportamenti di cui al punto a), uso improprio degli strumenti informatici e di laboratorio, assenze arbitrarie sia individuali che collettive, allontanamento arbitrario dalle sedi di studio.
Nel caso di particolare gravità delle infrazioni al richiamo scritto si potrà accompagnare la sospensione dall'attività didattica da parte del Dirigente Scolastico per le ore residue della giornata, senza allontanamento dalla scuola.
- c) Allontanamento dalla scuola da 1 a 10 giorni: per atti di violenza, verbale e non verbale, contro Dirigente Scolastico, Compagni, Docenti, Personale Non Docente; per danni arrecati volontariamente al patrimonio della scuola; per reiterazione dei comportamenti di cui all'art. 1, già sanzionati con richiamo scritto in numero superiore a tre.
- d) Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni: per recidiva dei comportamenti di cui al punto c) o per atti che comportino l'obbligo della denuncia penale.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni: per reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana, quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, quando vi sia un grave attentato al patrimonio della scuola; in tal caso, in deroga al limite previsto, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- f) Allontanamento dalla scuola ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: per recidiva dei comportamenti di cui al punto e), per atti di violenza gravi, ove non siano esperibili interventi, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali, per un reinserimento responsabile dello studente all'interno della comunità scolastica.
- g) Risarcimento del danno: per danni arrecati al patrimonio della scuola ed alle persone. Questa sanzione si applica in aggiunta a quelle previste ai punti c) e d).

4. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola saranno irrogate, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia effettivamente attribuibile allo/agli studente/ti in questione, solo dopo che l'organo competente ad irrogarle ne avrà sentito le ragioni.

5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale e familiare dello studente, al quale viene offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 4

Organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) saranno irrogate dal docente o dal Dirigente scolastico; solo il Dirigente Scolastico ha facoltà di sospendere dall'attività didattica per le ore residue della giornata.
2. Le sanzioni di cui all'art. 3 comma 4 lettere c) e d) sono sempre adottate dal Consiglio di classe, che, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi comprese quelle dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga (esempio: qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).
3. Le sanzioni di cui all'art. 3 comma 4 lettere e) ed f) sono irrogate dal Consiglio di Istituto. Al Dirigente scolastico compete l'obbligo della denuncia penale.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari durante le visite guidate e i viaggi di istruzione sono irrogate dal Consiglio di classe dopo aver sentito le ragioni dello studente e del docente responsabile dell'attività.

Art. 5

Istituzione e disciplina dell'organo interno di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

- 1 In osservanza dell'art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle modifiche apportate a tale articolo dal DPR 21 novembre 2007, n°235, viene istituito e disciplinato l'Organo interno di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto e costituito dal Dirigente scolastico, da quattro docenti, due genitori, due alunni, a condizione che non siano componenti del Consiglio stesso. Ciascuna componente scolastica propone i propri rappresentanti.
2. Il Consiglio di Istituto nomina anche un membro supplente per ciascuna componente, il quale subentrerà nei casi di incompatibilità (esempio: il soggetto che ha irrogato la sanzione fa parte dell' Organo interno di Garanzia) o di dovere di astensione (esempio: lo studente sanzionato o un suo genitore fa parte dell' Organo interno di Garanzia).
3. L' Organo interno di Garanzia dura in carica due anni; i suoi componenti vengono sostituiti ogni qualvolta perdono i requisiti previsti dalla norma.
- 4 Lo studente entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione può presentare ricorso all' Organo interno di Garanzia, il quale dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5 comma 1 DPR 21 novembre 2007, n°235), dopo aver sentito l'organo che ha irrogato la sanzione e lo studente. La

decisione in merito al ricorso sarà comunicata per iscritto allo studente e all'organo interessato ed affissa all'albo.

5 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un rappresentante per ogni componente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Dirigente scolastico. Si potrà optare per il voto segreto o palese.

6 L' Organo interno di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La decisione definitiva per reclami di questo genere spetta al Dirigente scolastico regionale, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il Regolamento di disciplina viene adottato previa consultazione degli studenti.
2. Del presente Regolamento è fornita copia agli studenti, all'atto delle iscrizioni nelle prime classi.
3. Il Regolamento di disciplina può essere modificato o integrato, ove se ne rilevi l'opportunità, previa consultazione degli studenti.
- 4 Copia del Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà affisso all'albo, perché chiunque ne sia interessato possa prenderne visione.